

ATTO di AVVISO per PUBBLICI PROCLAMI
in OTTEMPERANZA al PROVVEDIMENTO CAUTELARE
CONTENUTO nel PARERE N. 01167/2023 del 31.08.2023,
RESO dal CONSIGLIO di STATO, in SEDE CONSULTIVA,
SEZ. I^a, nell’AFFARE N.R.G. 01737/2022,
seguito al RICORSO STRAORDINARIO al
PRESIDENTE della REPUBBLICA,
ai SENSI dell’ART. 41, COMMA 4, c.p.a.

Il sottoscritto, avv. Carmelina di Gifico (*DGFCML75C64A883D*), in qualità di difensore del sig. **Domenico DE TOMA**, nato a Bisceglie il 31.07.1982, C.F. *DTMDNC82L31A883B*, e residente in Bisceglie (Bt), alla via Sant’Andrea n. 387, c.a.p. 76011, in base alla disposizione di cui al **PROVVEDIMENTO CAUTELARE CONTENUTO nel PARERE N. 01167/2023 del 31.08.2023, RESO dal CONSIGLIO di STATO, in SEDE CONSULTIVA, SEZ. I^a, nell’AFFARE N.R.G. 01737/2022, seguito al RICORSO STRAORDINARIO al PRESIDENTE della REPUBBLICA,**

AVVISA, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., che

- l’Autorità adita è il Presidente della Repubblica - Consiglio di Stato in sede consultiva, Sez. Prima; -il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto ha preso il seguente n. di **affare 01737/2022**;
- il ricorso è stato presentato dal sig. **Domenico De Toma**;
- il suddetto ricorso è stato presentato contro:
- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Direttore e legale rappr.te p.t. del Dipartimento della Funzione Pubblica, con sede legale in Roma (Rm), Palazzo Vidoni, al corso Vittorio Emanuele II, c.a.p. 00186, C.F. 80188230587, indirizzo p.e.c., come da Pubblici Elenchi Nazionali (Indice PP.AA., RegindE-pst e Registro PP.AA.), nonché come da sito internet istituzionale della medesima Amministrazione resistente: protocollo_dfp@mailbox.governo.it, elettivamente domiciliata, ex lege, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, nonché dalla stessa rappresentata e difesa, corrente in Roma (Rm), alla via dei Portoghesi n. 12, c.a.p. 00186, con indirizzo p.e.c.: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- il **Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.**, con sede in Roma (Rm), alla via Arenula n. 70, c.a.p. 00186, C.F. 97825580588, indirizzo p.e.c., come da Pubblici Elenchi Nazionali (Indice PP.AA., RegindE-pst e Registro PP.AA.), nonché come da sito internet istituzionale della medesima Amministrazione resistente: gabinetto.ministro@giustiziacert.it, elettivamente domiciliato, ex lege, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, oltreché dalla stessa rappresentato e difeso, corrente in Roma (Rm), alla via dei Portoghesi n. 12, c.a.p. 00186, con indirizzo p.e.c.: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- la **Commissione Interministeriale Ri.P.Am.**, in persona del legale rappr.te p.t., con sede legale in Roma (Rm), al viale Marx n. 15, c.a.p. 00137, P.I. 06416011002-C.F. 80048080636, indirizzo p.e.c., come da Pubblici Elenchi Nazionali (Indice PP.AA., RegindE-pst e Registro PP.AA.), nonché come da sito internet istituzionale della medesima Commissione resistente: protocollo@pec.formez.it, elettivamente domiciliata, ex lege, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, oltreché dalla stessa rappresentata e difesa, corrente in Roma (Rm), alla via dei Portoghesi n. 12, c.a.p. 00186, con indirizzo p.e.c.: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- il **Formez P.A. – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’ammodernamento delle PP.AA.**, in persona del legale rappr.te p.t., con sede legale in Roma (Rm), al viale Marx n. 15, c.a.p. 00137, P.I. 06416011002 - C.F. 80048080636, indirizzo p.e.c., come da Pubblici Elenchi Nazionali (Indice PP.AA., RegindE-pst e Registro PP.AA.), nonché come da sito internet istituzionale del medesimo Ente collettivo resistente: protocollo@pec.formez.it,

elettivamente domiciliato, ex lege, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, oltrech  dalla stessa rappresentato e difeso, corrente in Roma (Rm), alla via dei Portoghesi n. 12, c.a.p. 00186, con indirizzo p.e.c.: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, resistenti, nonch  nei confronti:

-della sig.ra **Giovanna REGANO**, nata ad Andria (Bt), il 16.05.1983, C.F.: RGNGNN83E56A825U, in qualit  di partecipante, risultata idonea, al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unit  di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unit  di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia", codice concorso DATA-BA, cos  come reso noto dall'Amministrazione indicente il 23 settembre 2022, e domiciliata, ma solo agli stretti fini e ragioni di cui al presente ricorso e non nella sua qualit  di professionista avvocato, in Andria (Bt), c.a.p. 76123, via F. Ferrucci n. 94, c.a.p. 76123, e con indirizzo p.e.c., come da Pubblici Elenchi Nazionali (RegindE-pst e Inipec), nonch  come da sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani: giovanna.regano@pec.ordineavvocatitrani.it;

-e della sig.ra **Cecilia PUTIGNANO**, nata ad Acquaviva delle Fonti (Ba), il 25.09.1982, C.F.: PTGCCCL82P65A048S, in qualit  di partecipante, risultata idonea, al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unit  di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unit  di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia", codice concorso DATA-BA, come reso noto dall'Amministrazione indicente il 23 settembre 2022, e domiciliata, ma solo agli stretti fini e ragioni di cui al presente ricorso e non nella sua qualit  di professionista avvocato, in Gioia del Colle (Ba), c.a.p. 70023, alla via R. Sanzio n. 47, con indirizzo p.e.c., come da Pubblici Elenchi Nazionali (RegindE-pst e Inipec), nonch  come da sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari: cecilia.putignano@pec.it, nella loro qualit  di soggetti controinteressati.

Ora, con il ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, il sig. De Toma, ricorrente, ha impugnato, chiedendone la sospensiva:

- A) le graduatorie "di merito" e "dei vincitori e idonei" relative al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unit  di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unit  di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia", codice concorso DATA-BA, rese note dall'amministrazione resistente e indicente il concorso, il **23.09.2022**, nelle parti in cui al ricorrente veniva erroneamente assegnato il punteggio di 23,50, in luogo di 24,625, con collocazione al n. 181, piuttosto che al n. 152 delle medesime graduatorie;
- B) il punteggio numerico, pari a 23,25, assegnato al ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti manifestamente erronei e/o fuorvianti;
- il questionario di cui alla prova scritta, sottoposto al ricorrente, manifestamente erroneo e fuorviante, con particolare riguardo al quesito n. 4, del correttore e del foglio risposte;
- C) i verbali/atti della Commissione esaminatrice, con cui sono stati predisposti e/o approvati i quesiti a risposta multipla da proporre ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 4 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- D) i verbali di correzione, dagli estremi non conosciuti, della medesima prova scritta del ricorrente;
- E) ove esistenti e ove fosse occorso, i verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- F) ancora, ove fosse occorso, la comunicazione di convocazione e del foglio di istruzioni relativi

allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui si indicavano le materie indicate dal bando di concorso;

- G) ancora, ove fosse occorso, il bando di concorso, nella parte eventualmente lesiva degli interessi del ricorrente;

-H) la Nota di riscontro del 05.10.2022, resa dall'Amministrazione resistente sulla rituale istanza di annullamento in autotutela, rassegnata dal ricorrente il giorno 26.09.2022, con cui veniva negato l'invocato annullamento;

- I) ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi del detto ricorrente, mai notificato a quest'ultimo, su cui, in ogni caso, si riservavano motivi aggiunti, con istanza, altresì, di accertamento e declaratoria, dell'interesse del ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria di merito del concorso, per il profilo di interesse (codice DATA-BA), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettantigli.

I motivi su cui si fondava l'impugnativa, sinteticamente riassunti, constavano nelle seguenti censure:

-1) Annullabilità degli atti gravati, ex art. 21 octies, della legge n. 241/1990, per:

-violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990;

-violazione del procedimento amministrativo, art. 1 della legge n. 241/1990;

-violazione e falsa applicazione degli artt. 71, 72, 73, 74 e 138 cost. e, conseguentemente, degli artt. 3, 34 e 97 cost.;

-violazione e falsa applicazione della lex specialis e, dunque, dell'art. 7 del bando di concorso.

-manifesta violazione dei principi del favor participationis e del legittimo affidamento;

-2) Eccesso di potere per:

- erronea presupposizione di fatto e di diritto;

-difetto di istruttoria;

-erronea formulazione del quesito n. 4 della prova di concorso, per sua contraddittorietà con il quesito n. 13;

-illogicità e arbitrarietà manifeste;

-difetto di proporzionalità.

Il ricorrente, difatti, ha esposto, come efficacemente compendiato dal parere del Consiglio di Stato in sede consultiva, e appunto oggetto del presente avviso, che il bando di concorso cui prendeva parte con le indette selezioni, prevedeva, quale modalità di svolgimento della selezione, una prova, della durata di trenta minuti, con la somministrazione di quaranta quesiti a risposta multipla, da valutarsi secondo il seguente criterio di attribuzione di punteggio:

-risposta esatta: + 0,75 punti;

-mancata risposta: 0 punti;

-risposta sbagliata: - 0,375 punti.

3.-Il medesimo bando stabiliva, pertanto, il superamento della prova al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30.

4.-Il ricorrente conseguiva un risultato pari a punti 23,25, al netto della valutazione del titolo in suo possesso, pari a punti 0,25, che conduceva, comunque, al complessivo risultato di 23,50/30. E con la graduatoria distrettuale formata all'esito della valutazione delle prove sostenute, pubblicata il 23 settembre 2022, il ricorrente veniva assegnato, quale concorrente "idoneo", alla posizione n. 181.

6.-Il ricorrente contestava il quesito che di seguito si riporta, in relazione al quale la Commissione aveva ritenuto errata la sua risposta, lamentando la mancata attribuzione del relativo punteggio: Quesito: "Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale?"

A Cinque.

B Tre.

C Quattro."

Il ricorrente ha indicato, come risposta al quesito sopra riportato, la lettera A), cinque, in luogo della risposta ritenuta corretta dal sistema, lettera C), Quattro.

Il ricorrente puntualizzava che, con l'assegnazione della penalità ravvisata nella risposta al suddetto, cui dava la soluzione "cinque", la Commissione esaminatrice aveva violato le norme procedurali di cui agli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990; del dettato Costituzionale, agli artt. 71, 72, 73, 74 e 138; dell'art. 7 del Bando di concorso in parola, con particolare riguardo alle modalità di valutazione del quesito e dell'assegnazione del punteggio negativo.

Al riguardo, il predetto richiamava la sentenza del T.A.R. Lazio- sede di Roma che aveva già positivamente valutato una fattispecie identica (nel merito) a quella di cui al proprio gravame, accogliendo la tesi del ricorrente in detta sede.

All'esito della disamina, in sede cautelare, del gravame, il Consiglio di Stato, con il parere di cui al presente avviso, ha statuito, concedendo la misura interinale:

"1.-La questione è stata ampiamente valutata in sede giurisdizionale in termini favorevoli al ricorrente secondo un orientamento che la Sezione pienamente condivide.

2. In particolare, la sentenza del TAR Lazio, Quarta sezione, n. 12043/2022, in una identica fattispecie, ha statuito di eliminare la penalità per la risposta errata e di aggiungere il punteggio relativo alla risposta esatta del ricorrente che, in relazione allo stesso quesito, aveva anch'egli indicato come risposta "cinque" anziché "quattro" ritenuta, viceversa, esatta dall'Amministrazione.

Con detta pronuncia, il TAR ha espressamente dichiarato che, "a parte l'obbligo di ricomprendere l'iniziativa, nei termini in precedenza illustrati, la disciplina di cui all'art. 138 della Costituzione contempla: "due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi", distinte e per questo da intendere come fasi autonome; l'indizione (eventuale) del referendum ("quando (..) ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali"; mentre — specifica l'ultimo comma — "non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti"); la promulgazione; la pubblicazione. Quindi, secondo una lettura più che rigorosa le fasi da considerare sarebbero (addirittura) sei."

Tale pronuncia è stata confermata dal Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 10943 del 14 dicembre 2022, che ha sottolineato l'equivocità di fondo del quesito in rilievo che, non prestandosi a una rigida schematizzazione e rivelandosi di per sé inidoneo a condurre ad un risultato univoco, va interpretato sulla base del principio del favor participationis.

Si soggiunge che, con il parere n. 01052/2023 sostenuto da analoghe argomentazioni, la Sezione ha già accolto un precedente ricorso afferente un'identica questione."

-Sicché, per quanto esposto, la Sezione Prima del Consiglio di Stato, ha ritenuto sussistenti le condizioni per accogliere l'istanza cautelare, facendo obbligo all'Amministrazione, alla luce dei precedenti richiamati, "di rivalutare la posizione in graduatoria del ricorrente e di procedere all'adozione dei provvedimenti conseguenziali a tale riesame, da condursi sulla base dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati."

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente, che, a seguito di riesame del punteggio, scorrerebbe in graduatoria alla posizione n. 152, potrebbero quindi essere attinti dall'annullamento degli atti gravati.

AVVISA, inoltre, che

*la Sezione Prima del Consiglio di Stato, in considerazione del **corposo numero di controinteressati da raggiungere per la conoscenza del gravame**, ha disposto la notifica per pubblici proclami a tali partecipanti al bandito concorso, soggiungendo che:*

"4.-Per la decisione nel merito occorre che il ricorrente provveda ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che lo precedono nella graduatoria fino al posto n. 152 compreso (quindi, nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria dalla posizione n. 152 alla posizione n. 180), tenuto conto che il presente ricorso è stato notificato soltanto a due controinteressati, le signore Regano Giovanna e Putignano Cecilia, collocate rispettivamente ai nn. 160 e 176 della graduatoria. Infatti, qualora il ricorso fosse accolto,

con l'attribuzione al ricorrente del punteggio di 24,625, l'interessato si collocherebbe in graduatoria al numero di posto 152.

5.-L'art. 41, co. 4, c.p.a. prevede che possa disporsi la notificazione del ricorso per pubblici proclami quando la notificazione nei modi ordinari "sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio."

In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che tale circostanza costituisce l'unico presupposto di tale modalità di notificazione - a differenza della disciplina stabilita dall'art. 150 c.p.c. nella quale è previsto anche l'ulteriore presupposto della difficoltà di identificare tutti i destinatari - in quanto nel processo amministrativo una delle parti del giudizio è una pubblica amministrazione e, "pertanto i controinteressati sono identificati o identificabili sulla base dell'atto amministrativo e l'amministrazione ha un onere di collaborazione nel giudizio, al fine della corretta identificazione di tutti i controinteressati" (Cons. Stato, sez. VI, 23 gennaio 2013, n. 384).

Anche a dubitare che l'art. 150 c.p.c. valga di per sé anche nel processo amministrativo per effetto del rinvio dell'art. 39 c.p.a., "in ogni caso la stessa disposizione processual-civilistica ammette la notificazione per pubblici proclami solo quando quella nelle forme ordinarie sia sommamente difficile" (Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2018, n. 4948), avendo essa natura eccezionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 aprile 2018, n. 2212).

6.-Pertanto, potendosi autorizzare la notifica per pubblici proclami in relazione al numero dei soggetti coinvolti, il Ministero istruttore dovrà ordinare al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente parere, di procedere alla suddetta integrazione, da effettuarsi per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso straordinario e del presente parere e con indicazione dei soggetti controinteressati destinatari della notifica sul sito ufficiale del Ministero della giustizia utilizzato per la pubblicazione della graduatoria e sul sito ufficiale della Presidenza del Consiglio –Dipartimento della funzione pubblica, ove rimarrà fino alla data di decisione definitiva del ricorso straordinario con il prescritto DPR.

7.-Effettuata la notificazione nei modi sopra indicati, il ricorrente, nei successivi trenta giorni, depositerà presso il Ministero della giustizia certificazione dei competenti uffici attestante l'avvenuto adempimento dell'integrazione del contraddittorio con la pubblicazione sui siti ufficiali sopra indicati.

8.-Il Ministero provvederà, pertanto, a trasmettere alla Sezione la prova documentale, come sopra individuata, dell'avvenuta integrazione del contraddittorio a cura del ricorrente, avendo comunque cura di notificare questo Consiglio di Stato anche in caso di mancata o irregolare effettuazione dell'adempimento notificativo nei termini assegnati."

In mancanza di altre indicazioni contenute nel provvedimento cautelare del Consiglio di Stato di cui al parere n. 01167/2023, con cui si è, altresì, disposta la notificazione per pubblici proclami per cui si agisce, si ritiene potersi procedere secondo le direttive impartite, quanto alle relative modalità.

Per similitudine di attività di notificazione, si richiama, ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo, l'Ordinanza cautelare n. 1565-2022, pubblicata il 10 marzo 2022, che stabilisce: "Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati; Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità innanzi alla quale si procede e il numero....del ricorso;
2. -il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - *il testo integrale del ricorso introduttivo;*

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto- il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del “procedimento” “può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione” del provvedimento di definizione del ricorso, “tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.”.

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica, dunque, che lo svolgimento del ricorso può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso l’inserimento del numero del presente affare nelle sezioni dedicate, raggiungibili a mezzo del collegamento: <https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/pareri-cds>, rintracciabile all’interno della sezione “Consiglio di Stato”, Sezioni Consultive, Ricerche;

AVVISA, infine, che

al presente avviso sono allegati il **testo integrale del ricorso, il parere n. 01167/2023, recante la concessione della misura interinale invocata, resa dalla Prima del Sezione del Consiglio di Stato, con riferimento all’Affare n. 01737/2022, nonché l’Elenco dei controinteressati**, come indicati nelle posizioni dalla n. 152 alla n. 180 delle graduatorie distrettuali del concorso. Le Amministrazioni coinvolte dovranno, dunque, in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato:

-1) pubblicare, ciascuna sul proprio sito internet, il testo integrale del ricorso, il parere n. 01167/2023, recante la concessione della misura interinale invocata, resa dalla Prima del Sezione del Consiglio di Stato, con riferimento all’Affare n. 01737/2022, nonché l’Elenco dei controinteressati, come indicati nelle posizioni dalla n. 152 alla n. 180 delle graduatorie distrettuali del concorso in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del provvedimento cautelare in oggetto, individuato con data, numero di ricorso/affare e numero di provvedimento;

-2) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della decisione definitiva sul gravame, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il parere/provvedimento cautelare di concessione della misura interdittale, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

-3) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: carmelina.digifico@pec.ordineavvocatitrani.it, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia utilizzato per la pubblicazione della graduatoria e sul sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, del parere/provvedimento cautelare n. 01167/2023 e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in apposita sezione

dedicata agli atti di notifica. In particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Il sottoscritto difensore

ATTESTA

che i documenti allegati al presente avviso constano:

- a) quanto al **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e alla connessa procura**, rispettivamente, nel duplicato informatico (sottoscritto digitalmente in formato .pdf "pades-bes") del ricorso spedito il giorno 18.11.2022 al Presidente della Repubblica, e nella copia informatica (sottoscritta digitalmente in formato .pdf "pades-bes") conforme al suo originale analogico in proprio possesso, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del C.A.D., della procura rilasciata dal ricorrente;
- b) quanto al **Parere n. 01167/2023 del 30-31.08.2023**, nella copia informatica, anch'essa sottoscritta digitalmente dal difensore in formato .pdf "pades-bes", conforme al provvedimento rilasciato dal Consiglio di Stato, Sez. Prima, inviato con comunicazione p.e.c. del 22.01.2024 dal Ministero della Giustizia;
- c) quanto all'**attestazione di notifica di detto parere e alla sua Nota di trasmissione da parte del Ministero della Giustizia**, sottoscritte digitalmente in formato .pdf "pades-bes", nelle copie informatiche, rispettivamente, di quanto estratto dalla propria casella di p.e.c. e della stessa Nota, conformi ai loro originali digitali;
- d) quanto alle **attestazioni di notifica del ricorso Straordinario al Presidente della repubblica**, nella copia informatica, conforme ai dati presenti sulla propria casella di posta elettronica certificata, anch'esse sottoscritte digitalmente in formato .pdf "pades-bes";
- e) quanto all'**Elenco dei soggetti controinteressati**, nella copia conforme al suo originale, sempre digitale, di quanto estratto dal sito dell'Amministrazione indicente il concorso, alla data della pubblicazione delle graduatorie, elenco sottoscritto sempre digitalmente dal difensore in formato .pdf "pades-bes".

Trani-Roma, 31.01.2024

avv. Carmelina di Gifico